



**COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 24.09.2020**

Riferita alla proposta n. 155

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addi ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:05 e ss., nel Comune di Campofelice di Fitalia e nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal Segretario comunale ad inizio seduta risultano, rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti Consiglieri comunali:

N.	NOMINATIVO	PRESENTE/ASSENTE
1	BUTTACAVOLI FRANCESCA	Presente
2	LO DICO ANTONINO	Presente
3	CANINO GIUSEPPE	Presente
4	LA BARBA DINO	Presente
5	VELLO CARMELO	Presente
6	LA BARBERA GIOVANNI	Assente
7	GIORDANO CALOGERO FABIO	Presente
8	PIRAINO ANDREA	Assente
9	CANINO CIRO	Presente
10	LA GATTUTA FRANCESCA	Assente

PRESENTI: N. 7

ASSENTI: N. 3

Assume la Presidenza BUTTACAVOLI FRANCESCA.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Massimo Fedele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/86 e ss.mm.ii., dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 155 DEL 14.07.2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
----------	--

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO Dott. Luigi Calamia, su indirizzo del Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione istruita dal Rag. Giovanni Brancato, attestando entrambi di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad

eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE		tipo di immobile	
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili
-------	-------	-------	----------------

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;

Tabella 1

4 PER MILLE:	Unità immobiliare adibita ad abitazione nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente cat.A /1, A/8 e A/9;
4 PER MILLE:	Unità immobiliare di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.
4 PER MILLE	: Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
1 PER MILLE:	Per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge n. 557/93, convertito in Legge n. 133/1994.
10,6 PER MILLE:	(7,60 quota Stato 3,0 quota Comune) Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10.
10,6 PER MILLE:	Altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, , aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).
9,00 PER MILLE:	Terreni agricoli.
1,00 PER MILLE:	"Beni merce"

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della giunta municipale n. 58 del 15.09.2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 :

- a) Responsabile servizio finanziario,
- b) Responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere del Revisore unico dei conti;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato giusta deliberazione GM n. 81 del 15/12/2015;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

PROPONE

- di approvare le superiori premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI

0,40%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"

0,90%	terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dare mandato al messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91, e in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa la necessità di procedere con sollecitudine agli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Brancato

Il Sindaco
Pietro Aldegheri

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta deliberativa.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti **n. 7 favorevoli** (Buttacavoli Francesca, Lo Dico Antonino, Canino Giuseppe, La Barba Dino, Vello Carmelo, Giordano Calogero e Canino Ciro)

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione.
con separata votazione con voti **n. 7 favorevoli** (Buttacavoli Francesca, Lo Dico Antonino, Canino Giuseppe, La Barba Dino, Vello Carmelo, Giordano Calogero e Canino Ciro)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
BUTTACAVOLI FRANCESCA

Il Consigliere anziano
LO DICO ANTONINO

Il Segretario comunale
dott. Massimo Fedele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.campofelicedifitalia.pa.it> per 15 giorni consecutivi, dal 30/09/2020 al 15/10/2020, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale

Il Segretario comunale
dott. Massimo Fedele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/09/2020
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante.
 in quanto decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario comunale
dott. Massimo Fedele